



## PROVINCIA DI VENEZIA

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO nella competenza del Consiglio Provinciale

N. 15/2015 del 20/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE DELLE LAGUNE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il Commissario CESARE CASTELLI, in data 20 maggio 2015, con l'assistenza del Segretario generale STEFANO NEN,

visto l'art. 23, co. 1-quater, de decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 a mente del quale dal 1° gennaio 2015 le attività di cui all'art. 1, co. 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche *“a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni”*;

richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il dott. CESARE CASTELLI, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento del Consiglio metropolitano con attribuzione dei poteri spettanti al Presidente, al Consiglio ed alla Giunta;

visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
- iii. l'art. 4 della legge regionale del Veneto 28 aprile 1998, n. 19, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, il quale prevede che la gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche

originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali;

- iv. l'art. 5 della stessa legge regionale n. 19/1998, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 9/2015, il quale prevede che, al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la propria Carta Ittica;
- v. l'art. 8 della stessa legge regionale n. 19/1998, così come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 9/2015, il quale prevede che la Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa;
- vi. il comma 3, dello stesso art. 8 della L.R. n. 19/1998 il quale prevede che il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo;
- vii. l'art. 33 del regolamento provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 52111 del 14.1.1999 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la Provincia approva il piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune ricomprese nel proprio territorio e che il piano ha ad oggetto i criteri e gli indirizzi per l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura nelle acque marittime interne, secondo principi di compatibilità ambientale e di congruità economica;
- viii. il comma 3 dell'art. 33 del regolamento provinciale di cui al punto precedente il quale prevede che il piano, in particolare, indicherà le modalità per:
  - a) il passaggio da un utilizzo per libero accesso ad un utilizzo per allocazione di risorse di cui è stata valutata la convenienza, in linea con la politica della pesca in mare e perciò in linea con la politica europea della pesca;
  - b) razionalizzare le produzioni attuali e diversificarle in modo da conferire maggiore stabilità al sistema, mantenendo nel contempo le attività tradizionali anche quali momenti culturali di valenza adriatica e mediterranea;
  - c) pubblicizzare l'azione dell'Ente rivolta agli obiettivi precedenti e contrastare deviazioni e comportamenti abusivi;
- ix. l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997 il quale prevede che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongano, secondo i contenuti di cui all'allegato G dello stesso D.P.R. n. 357/1997, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sui siti della rete "Natura 2000", tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- x. la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2006 avente ad oggetto "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 - Guida metodologica per la valutazione di incidenza - Procedure e modalità operative";
- xi. l'art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che deve essere effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca;

- xii. la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31 marzo 2009 avente ad oggetto “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice Ambiente, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Indicazioni metodologiche e procedurali”;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 42 che definisce le attribuzioni del Consiglio;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l’art. 15 che definisce le competenze del Consiglio;

premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

considerato che:

- i. il vigente Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 2009/10 del 22.1.2009 e ha pertanto esaurito l’ordinario ciclo di programmazione, stabilito in cinque anni;
- ii. le mutate condizioni ambientali ed economico-sociali richiedono l’aggiornamento del piano sopra citato, a mente dell’art. 33, comma 4 del regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia;
- iii. con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 15.4.2014 è stata approvata la Carta Ittica per il quinquennio 2014-2019, che ha per oggetto le acque dolci di zona A e B, demandando al piano sopra citato la definizione della pianificazione relativa alle acque lagunari salmastre di zona C;

visti:

- i. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 del 2.12.2013 con la quale sono stati approvati il documento preliminare ed il rapporto ambientale preliminare relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia;
- ii. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 66 del 23.6.2014 avente ad oggetto “Adozione del piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia”;
- iii. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 175 del 19.12.2014 avente ad oggetto “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano per la gestione delle risorse alieutiche e delle conseguenti modifiche ai documenti di piano e a quelli relativi a VINCA e VAS, nell’ambito della fase di consultazione e partecipazione prevista dalla DGR 791/2009”;
- iv. il parere motivato della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 22 del 4.3.2015, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con il quale è stato espresso parere positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia a condizione che siano ottemperate alcune prescrizioni in esso formulate;

preso atto che l’Assessorato alla pesca, nel periodo gennaio-maggio 2014, ha promosso ampie forme di consultazione in merito alla redazione del nuovo piano per la gestione delle risorse alieutiche, in particolare con i rappresentanti dei Comuni interessati, della società GRAL S.c. a r.l., delle Organizzazioni professionali dei pescatori e degli allevatori ittici, delle Associazioni di pesca

dilettantistico-sportiva e delle Associazioni ambientaliste, presentando le bozze del piano e del rapporto ambientale in corso di redazione e ricevendo da tali soggetti numerose proposte e suggerimenti anche in forma scritta;

visto il Piano per la gestione delle risorse alieutiche della lagune della provincia di Venezia, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 66 del 23.6.2014, modificato in seguito al recepimento di alcune osservazioni approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 175 del 19.12.2014 e in seguito al recepimento delle prescrizioni di cui al parere motivato della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 22 del 4.3.2015, il quale è costituito da:

- i. documento di pianificazione composto da 280 pagine;
- ii. 3 allegati riguardanti rispettivamente le schede di censimento dei bilanci da pesca, le schede delle specie di interesse alieutico e le schede delle specie di interesse conservazionistico;
- iii. 3 cartografie contenenti la diversa destinazione delle acque provinciali di zona C in relazione alle attività di pesca e allevamento e alla tutela della fauna ittica;
- iv. elenco dettagliato delle modifiche al regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, conseguenti all'applicazione della proposta di piano;

valutato che:

- i. la proposta di piano per la gestione delle risorse alieutiche della lagune della provincia di Venezia di cui al punto precedente è congruente e corrisponde a quanto previsto dagli artt. n. 4, 5, 6 e 8 della L.R. n. 19/1998, dall'art. 33 del regolamento provinciale sulla pesca, dalle linee guida della politica europea della pesca e dal Documento Preliminare di Indirizzo di cui alla citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 173/2013;
- ii. la proposta di piano persegue i seguenti obiettivi:
  - a) gestione e sostegno delle attività di pesca professionale e di acquicoltura, al fine di garantire il mantenimento nel tempo di adeguati livelli occupazionali e di redditività economica;
  - b) gestione delle attività di pesca dilettantistico sportiva, al fine di mantenere vive tradizioni e interessi culturali e sociali tipici delle comunità lagunari, evitando sovrapposizioni con le attività professionali;
  - c) salvaguardia delle popolazioni delle specie di interesse alieutico e raggiungimento di livelli idonei a garantire il massimo prelievo sostenibile;
  - d) tutela delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico;
  - e) conservazione degli habitat lagunari e riduzione dei possibili impatti sull'ambiente derivanti dalle attività di pesca;
- iii. la proposta di piano:
  - a) individua dettagliatamente le aree vocate all'allevamento e alla pesca di molluschi, i criteri di gestione delle aree nursery per il reclutamento del seme di vongola, i criteri di professionalità richiesti per l'esercizio dell'attività di venericoltura, gli interventi di gestione ed emendamento dei fondali degli allevamenti;
  - b) individua le aree idonee all'esercizio della pesca con metodi tradizionali, incentiva l'utilizzo di attrezzi da pesca innovativi e a maggiore selettività, promuove iniziative volte all'incremento di valore delle specie trascurate dal consumatore, stabilisce un limite allo sforzo di pesca insistente sugli esemplari giovanili delle specie di interesse alieutico;
  - c) prevede azioni mirate a favorire la diversificazione delle attività produttive, con particolare attenzione alle nuove forme di terziarizzazione, nonché una semplificazione burocratica;

- d) fornisce indirizzi e criteri per la regolamentazione della pesca dilettantistico sportiva, la localizzazione dei bilancioni da pesca, la localizzazione dei campi gara e le modalità di svolgimento delle competizioni di pesca;
- e) contiene specifiche misure per il miglioramento della comunità ittica autoctona e la conservazione delle specie di interesse comunitario, quali la divulgazione di materiale informativo, i ripopolamenti di anguilla europea, la salvaguardia delle ovature di seppia, la modifica delle taglie minime di cattura delle specie autoctone, l'istituzione di un'area di riposo biologico, interventi per la riduzione della pesca "fantasma" conseguente alla perdita degli attrezzi da pesca, la razionalizzazione dell'attività di vigilanza e controllo;

visti:

- i. la relazione ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale del piano per la gestione delle risorse alieutiche della lagune della provincia di Venezia, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997, in conformità con le disposizioni delle D.G.R. del Veneto n. 3173 del 10.10.2006;
- ii. il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica dello stesso rapporto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, redatti ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità con le disposizioni delle D.G.R. del Veneto n. 791 del 31 marzo 2009;
- iii. la cartografia relativa all'area di influenza delle azioni di piano, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, redatta a supporto del citato documento ai fini della valutazione di incidenza ambientale;
- iv. la dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

considerato che:

- i. l'approvazione del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia viene disposta sia in considerazione del superamento del periodo quinquennale di durata di tali piani previsto dall'art. 33, comma 4, del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia prot. n. 52111 del 14.1.1999 sia in considerazione del fatto che il presente provvedimento costituisce formale atto conclusivo, a risultanze invariate, di procedimento complesso già definito nei suoi aspetti programmatici antecedentemente alla data di conclusione del mandato della Amministrazione precedente;
- ii. l'art. 23, comma 1 quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dal 1° gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni,

## DELIBERA

- 1) di approvare il Piano per la gestione delle risorse alieutiche della lagune della provincia di Venezia, composta dai seguenti documenti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante:
  - a) documento di pianificazione;
  - b) schede di censimento dei bilancioni da pesca;

- c) schede delle specie di interesse alieutico;
  - d) schede delle specie di interesse conservazionistico;
  - e) n. 3 cartografie;
  - f) elenco dettagliato delle conseguenti modifiche al regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia;
- 2) di approvare e recepire integralmente il contenuto e le conclusioni del documento di Valutazione di Incidenza Ambientale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, riferito al Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia di cui al punto 1);
- 3) di approvare e recepire integralmente il contenuto e le conclusioni del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica dello stesso rapporto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, redatti ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e riferiti al Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia di cui al punto 1);
- 4) di approvare la dichiarazione di sintesi, prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia di cui al punto 1), allegata al presente provvedimento per farne parte integrante.

IL COMMISSARIO  
CASTELLI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE  
NEN STEFANO